

***REGOLAMENTO
PER LA SISTEMAZIONE NEL SOTTOSUOLO
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI***

Comune di

SANTA MARIA HOE'

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>ART. 1 - FINALITÀ</i>	<i>3</i>
<i>ART. 2 PIANO URBANO DEI SERVIZI.....</i>	<i>4</i>
TITOLO II - INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE.....	4
<i>ART. 3 - COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI</i>	<i>4</i>
<i>ART. 4 - TIPOLOGIE DELLE OPERE</i>	<i>4</i>
<i>ART. 5 - UFFICIO GESTIONE SERVIZI SOTTOSUOLO</i>	<i>5</i>
<i>ART. 6 - ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI ALL' OCCUPAZIONE DEL SUOLO-SOTTOSUOLO PUBBLICO.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 7- CONFERENZA DEI SERVIZI</i>	<i>6</i>
<i>ART. 8 - DOMANDA DI CONCESSIONE UTILIZZO SOTTOSUOLO PUBBLICO</i>	<i>6</i>
<i>ART. 9 - INTERVENTI MANUTENTIVI, URGENTI E DI EMERGENZA.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 10 - CARTOGRAFIA.....</i>	<i>7</i>
TITOLO III- DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI NELLE SEDI STRADALI O AREE DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI.....	8
<i>ART. 11 PRESENTAZIONE PROGETTO</i>	<i>8</i>
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	9
<i>ART. 12 - SPESE</i>	<i>9</i>
<i>ART. 13 SANZIONI.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 14 - CAUZIONI.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 15 - CONVENZIONI.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 16 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE.....</i>	<i>10</i>

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, in base alle linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", disciplina i criteri e le modalità per la razionalizzazione dell'impiego del sottosuolo in riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, nonché all'esigenza di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità del traffico urbano veicolare e ciclo-pedonale.

2. Le presenti disposizioni sono dirette a:

- ridurre al minimo lo smantellamento delle sedi stradali, le operazioni di scavo, con il conseguente smantellamento del materiale di risulta, il conferimento in discarica ed il successivo ripristino della sede stradale;
- promuovere scelte progettuali e modalità di posa tali da salvaguardare la fruibilità del traffico e il rispetto ambientale e paesaggistico.

3. Le disposizioni si applicano alle reti o tratti di reti di nuova installazione, ai rifacimenti di quelle esistenti in occasione di interventi di riqualificazione o manutenzione.

In particolare si applicano alle seguenti tipologie di reti tecnologiche:

- reti di acquedotti;
- reti elettriche di distribuzione;
- reti elettriche per servizi stradali;
- reti di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari;
- reti di teleriscaldamento;
- condutture del gas;
- reti di trasporto e distribuzione di dati, eventualmente dedicati allo scopo.

4. Il presente regolamento riguarda tutte le tipologie di reti di erogazioni e infrastrutture, quali ad esempio: adduttrici, linee alimentatrici primarie e secondarie, collettori di fognature, linee di trasporto di fluidi infiammabili e di linee elettriche ad alta tensione, nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad un'unica "azienda" (centrali telefoniche, cabine elettriche ecc.).

5. Le disposizioni di cui al comma precedente, sono suscettibili di adeguamento con l'approvazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) di cui all'art. 3 della Direttiva PCM 3/99, debitamente redatto su supporto cartografico informatizzato, che farà parte del quadro conoscitivo del

piano strutturale e che verrà ad attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico.

Art. 2 Piano urbano dei servizi

1. Il Comune è tenuto a redigere un piano organico per l'utilizzazione razionale del sottosuolo da elaborare d'intesa con le "aziende", denominato piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), che farà parte del Piano di Governo del Territorio e, comunque, dovrà attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico.
2. Le procedure relative le nuove urbanizzazioni, dovranno contemplare la presentazione del progetto esecutivo dei servizi tecnologici.

TITOLO II – Indirizzi di Pianificazione

Art. 3 – Coordinamento e pianificazione degli interventi

1. L'utilizzo del sottosuolo avviene secondo i criteri pianificati con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi, l'uso razionale del sottosuolo per i diversi servizi, il contenimento dei disagi per la popolazione, l'ambiente e la mobilità urbana.
2. Il Comune coordina l'azione dei vari operatori in modo sistematico ed organizzato in modo tale che una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione, salvo lavori di urgenza, sulla medesima strada, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.
3. Gli interventi volti a realizzare nuove infrastrutture che interessino il sottosuolo, ovvero l'uso di infrastrutture pubbliche esistenti che comportino l'alterazione del suolo pubblico, dovranno rispettare le disposizioni di cui agli art. 5 e 6 della Direttiva PCM 3 marzo 1999, sia per le aree già urbanizzate che per quelle di nuovo insediamento.

Art. 4 – Tipologie delle opere

1. Per la realizzazione degli impianti nel sottosuolo sono definite tre categorie standard di ubicazione dei vari servizi:
 - in trincea previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto i marciapiedi o altre pertinenze stradali;
 - in polifore, manufatti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di impianti;

- in strutture polifunzionali, cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

2. Le caratteristiche tecniche di questi tipi di impianto devono essere conformi con le norme tecniche UNI e CEI e con le indicazioni tecniche di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 13, della direttiva PCM 3 marzo 1999
3. La scelta tra le possibili soluzioni di ubicazione degli impianti nel sottosuolo è effettuata, in sede di appositi incontri, dal Comune in funzione delle aree interessate, delle dimensioni e della potenzialità degli impianti e concordata con le "aziende".

Art. 5 – Ufficio Gestione Servizi sottosuolo

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sarà composto un apposito ufficio Gestione Servizi per il sottosuolo, interno al Servizio per il Territorio, quale interfaccia del Comune nei riguardi sia degli operatori esterni che delle strutture interne dell'Amministrazione comunale.
2. L'ufficio Gestione dei Servizi del sottosuolo avrà il compito di esaminare la documentazione inerente le nuove domande di concessione di uso del suolo pubblico che verranno presentate sia dalle aziende erogatrice dei servizi che da privati, al fine da garantire una regolarizzazione dell'utilizzo del suolo pubblico e delle aree di interesse collettivo.

Art.6 – Adempimenti ed obblighi all'occupazione del suolo-sottosuolo pubblico

1. L'occupazione del sottosuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù d'uso pubblico, sarà consentita in conformità al Regolamento COSAP (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) del Comune e in conformità alle limitazioni stabilite dalla normativa vigente con l'onere di ripristinare i sedimi stradali manomessi.
2. In caso di modifica di infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni dei servizi, l'Amministrazione comunale deve darne notizia agli operatori con lettera raccomandata a/r, con preavviso di 90 gg. Tale comunicazione deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti.
3. Le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture comunali, restano a carico loro.

Art. 7- Conferenza dei servizi

1. La conferenza deve essere convocata nei tempi necessari a ciascun ente o azienda per l'aggiornamento dei propri elementi di pianificazione e non oltre i 90 giorni successivi alla raccomandata (art. 6 comma 2).
2. Nel corso della conferenza vengono stabiliti:
 - le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra comune, aziende ed enti
 - vengono approvati gli interventi e le tempistiche presentate dalle singole aziende
 - vengono scelte le tipologie delle opere come all'art.4 per ogni singolo progetto presentato in base ai criteri di scelta tecnico-scientifico e/o di particolare vincoli urbanistici
 - vengono indicati i caratteri ambientali e urbanistici da rispettare in fase di realizzazione delle opere

Art. 8 - Domanda di concessione utilizzo sottosuolo pubblico

1. Le aziende erogatrici dei servizi, devono presentare al comune, fatta eccezione per gli allacciamenti alle reti e per gli altri interventi di urgenza, almeno tre mesi prima dell'esecuzione delle opere, i progetti esecutivi dei singoli interventi per consentire le verifiche dei rispetti dei vincoli indicati nel corso della conferenza dei servizi e le indicazioni riportate di seguito:
 - dati identificativi del richiedente;
 - dati identificativi del progettista;
 - dati identificativi dell'impresa dei lavori;
 - relazione illustrativa dei lavori da effettuare, cronologia dei lavori e preventivo di spesa di sistemazione delle opere e manufatti;
 - copia in formato elettronico degli elaborati grafici esecutivi inerenti gli interventi da realizzare (formato compatibile con Autocad LT 2000 -.dwg-)
2. In caso di diniego della concessione, il Comune deve dare comunicazione, entro trenta giorni dalla data di presentazione al Protocollo, indicando i riferimenti ai vincoli non rispettati nella progettazione ovvero alle incompletezze della documentazione presentata.
3. Qualora da parte del Comune nel termine di cui al comma precedente non siano segnalate osservazioni o comunicati i motivi ostativi alla realizzazione delle opere, trascorso il termine di cui al precedente comma 1, la concessione ad eseguire i lavori si intende rilasciata con l'osservanza delle clausole di inviare comunicazione della data di inizio dei lavori stessi.

Art. 9 – Interventi manutentivi, urgenti e di emergenza

1. Per tali interventi le aziende erogatrici dei servizi devono, all'inizio di ogni anno, comunicare al Comune le indicazioni sulle modalità, sui possibili interventi e tempistica che intendono effettuare nell'arco dell'anno in corso.
2. Per gli allacciamenti alle reti di distribuzioni esistenti o per ampliamenti delle stesse, che abbiano uno sviluppo superiore a 20 mt e inferiore a 200 mt, deve essere presentato al Comune di volta in volta un progetto esecutivo con le indicazioni riportate all'art. 8.
3. Il Comune comunica, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda:
 - le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservare;
 - i controlli, le ispezioni e le modalità del collaudo riservato all'approvazione del Comune, ma con interi oneri a carico dell'azienda;
 - l'ammontare del deposito cauzionale per la parte riguardante l'esecuzione dei lavori.
4. In caso di interventi urgenti e di emergenza, l'azienda erogatrice, deve garantire una tempestiva ed efficace gestione dell'emergenza intervenendo immediatamente ed avvisando contestualmente il Comune dell'intervento in atto.
5. L'azienda è tenuta:
 - a riparare eventuali danni derivati dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche successivamente al collaudo;
 - il collaudo deve essere eseguito entro trenta giorni dall'ultimazione di lavori
 - all'apposizione della segnaletica opportuna, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, al rispetto delle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo;
 - all'osservanza del Protocollo d'Intesa sull'edilizia
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 69 del DPR 16.12.92 n.495 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 – Cartografia

1. Il comune deve dotarsi di una cartografia finalizzata alla conoscenza degli impianti di pubblico servizio esistenti nel sottosuolo.
2. La cartografia, su supporto cartaceo e informatico, dovrà contenere tutte le informazioni relative agli impianti esistenti nel sottosuolo comunale ed

essere costantemente aggiornata dalle aziende che dovranno mettere a disposizione del Comune i dati cartografici relativi ai propri impianti.

3. Il comune dovrà dotarsi di sistemi informativi compatibili ed interpolabili, per la raccolta e archiviazione dei dati cartografici relativi all'occupazione del sottosuolo.
4. Le aziende nello scambio di informazioni dovranno precisare per ciascun tipo di impianto, l'ubicazione, il lato della strada occupato, la profondità e distanza dai punti di riferimento degli edifici e dovranno indicare, anche, le seguenti caratteristiche principali per ciascun servizio:
 - gas, acqua, fognatura, teleriscaldamento: specifica della condotta, materiale, dimensione, numero, tipo, dislocazione di pozzetti, chiusini e/o saracinesche; posizione di idranti sotto e soprasuolo; posizione, numero ed identificazione tipologica degli allacciamenti delle singole utenze;
 - elettricità: tensione nominale, materiale, protezione, numero, tipo e dislocazione di pozzetti di intercettazione/ispezione; numero ed identificazione tipologica degli allacciamenti delle singole utenze;
 - telecomunicazione: canalizzazione, tubi affiancati, cavi in trincea con specifica del materiale e dimensioni, numero, tipo e dislocazione di intercettazione/ispezione; numero, tipo e dislocazione delle colonnine soprasuolo, numero ed identificazione tipologia degli allacciamenti delle singole utenze;
 - linee trasmissione dati (es. fastweb, ecc...): numero, tipo e dislocazione di pozzetti di intercettazione e di ispezione.

TITOLO III- Disposizioni riguardanti la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico da parte di soggetti diversi dalle aziende erogatrici di servizi

Art.11 Presentazione progetto

1. I soggetti interessati, diversi dalle aziende erogatrici dei servizi indicate all'art. 1, alla posa di impianti nel sottosuolo delle sedi stradali o aree comunali, devono presentare al Comune competente la domanda per ottenere relativa concessione.
2. La domanda deve contenere:
 - dati richiedente;
 - dati progettista;
 - direzione lavori;
 - impresa esecutrice dei lavori;
 - relazione illustrativa dei lavori e interventi da realizzare;
 - progetto esecutivo dei lavori e degli interventi da eseguire;

- documentazione prevista all'art.8 comma 1.

3. Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione della domanda deve comunicare l'accettazione della domanda oppure deve comunicare gli eventuali motivi del non accoglimento.
4. In caso di accettazione della domanda di esecuzione dei lavori, il Comune e i soggetti interessati stipulano una convenzione, secondo lo schema qui allegato, nella quale deve essere indicato quanto stabilito dall'art. 27 del D.Lgs 30/01/92 n.285 e all'art.67 del DPR 16/12/92 n.495 e successive modifiche.
5. Le caratteristiche tecniche delle strutture realizzate devono essere conformi alle disposizioni indicate all'art. 4.
(allegare schema della convenzione)

Titolo IV – Disposizioni finali

Art. 12 – Spese

1. Le spese di sopraluogo e di istruttoria, dei depositi cauzionali, delle penali e delle somme dovute per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali o aree pubbliche, vengono determinate dai competenti organi Comunali sulla base di norme e regolamenti vigenti del Comune di Santa Maria Hoè.
2. Per situazioni in cui l'operatore utilizza infrastrutture di proprietà comunale, dovrà corrispondere al comune un canone di occupazione in conformità al vigente Regolamento Comunale COSAP.

Art. 13 Sanzioni

1. Il Comune (organi competenti) in caso di accertate violazioni applicherà le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada.
2. Il comune potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione e provvedere d'ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi a spese dei titolari della stessa.

Art.14 – Cauzioni

1. A garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori e del rispetto di quanto stabilito dal Comune, le aziende autorizzate dovranno esibire, all'atto della richiesta, idonea polizza assicurativa o fidejussoria da comunicarsi alla spesa prevista per l'apertura e la chiusura degli scavi effettuati su suolo pubblico. Tale garanzia potrà essere liberata solo a collaudo positivo effettuato e verbalizzato.

Art.15 – Convenzioni

1. Occorre prevedere una convenzione valevole almeno per 5 anni, con ciascuna delle aziende erogatrici dei pubblici servizi, per disciplinare gli accordi che devono intervenire con il Comune.
A garanzia di tali accordi, dovrà essere depositata una fideiussione di adeguato importo.
Ogni singolo intervento dovrà poi essere attuato in coerenza con l'art.8 e successivi del presente Regolamento.
(vedi allegato convenzione)

Art.16 – Riservatezza delle informazioni

1. Il Comune si impegna a mantenere riservate e a custodire tutte le informazioni riguardanti gli impianti nel sottosuolo, ricevute dai vari proprietari e ad utilizzarle unicamente ai fini della programmazione degli interventi e della pianificazione del territorio.
2. La banca dati della cartografia di base non può essere divulgata a terze parti dagli operatori che ne ricevono copia se non previo consenso scritto del Comune. Tale consenso potrà essere rilasciato solo a fronte di una motivata richiesta e per esigenze connesse alle attività.
3. Si applicano i dispositivi previsti dal D.Lgs. 196/2003, testo vigente in materia di protezione delle banche dati, in ottemperanza alle procedure previste nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati, approvato ed adottato dall'Amministrazione Comunale di Santa Maria Hoè.

Art.17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua approvazione.